



COMUNE DI MOMPANTERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO : CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018 COME DELIBERATE PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di febbraio, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FAVRO PIERA - Sindaco	Sì
2. LESCHIERA SIMONE - Consigliere	Sì
3. BRAIDA BRUNO PIERA - Consigliere	Sì
4. GASTALDO DAVIDE - Consigliere	Sì
5. MUSCATELLO GIANLUCA - Consigliere	Sì
6. NURISSO LUCA - Consigliere	Sì
7. PICATTO MARCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
8. PESANDO MARIA LAURA - Consigliere	Sì
9. FRIJIO ADRIANA - Consigliere	Sì
10. TROTTA NICOLA - Consigliere	Sì
11. BERNARD VALERIO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra **Dr.ssa Marcella Di Mauro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n.8 del 24.07.2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2017 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2017 e che vengono qui confermate per l'anno 2018;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 4 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO atto che con D.M. del 29.11.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato fissato al 28.02.2018 e successivamente con decreto in corso di pubblicazione ulteriormente prorogato al 31.03.2018;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2018 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e le detrazioni già in vigore nel 2018 (cfr. deliberazione di C.C. n. 3 del 30.03.2017), come di seguito riportato:

- ALIQUOTA 4,00 per mille

Per abitazione principale nelle categorie **A/1, A/8 e A/9** se presenti e relative pertinenze; le abitazioni principali e relative pertinenze sono esenti dall'imposta I.M.U.

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille;

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- ALIQUOTA ORDINARIA 8,6 per mille : altri fabbricati

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ESENTI poiche' comune in zona montana Istat

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio finanziario;

ATTESO che il Segretario Comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico – amministrativa;

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano si ottiene il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti: n. 10
astenuti: n. 0
votanti: n. 10
favorevoli: n. 8
contrari: n. 2 (Frijio, Trotta)

Constatato l'esito della votazione da parte del presidente, il Consiglio Comunale

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” come deliberate nel precedente anno 2017 (cfr deliberazione C.C. n.3 del 30.03.2017):

- ALIQUOTA 4,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 se presenti , e relative pertinenze**; le altre abitazioni principali e relative pertinenze sono esenti dall'imposta I.M.U

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- ALIQUOTA ORDINARIA 8,6 per mille : altri fabbricati

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ESENTI poiche' comune in zona montana Istat

3) di determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale **A/1-A/8-A/9** se presenti adibita ad abitazione principale del soggetto passivo **e per le relative pertinenze**, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni continueranno ad avere efficacia dal 1 gennaio 2018;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24.07.2014;

6) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2018,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

presenti: n. 10
astenuti: n. 0
votanti: n. 10
favorevoli: n. 8
contrari: n. 2 (Frijio, Trotta)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FAVRO PIERA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' ALBO PRETORIO del comune di Mompantero per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/03/2018
Mompantero, 07/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/03/2018;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 18.10.2000 n.3

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mompantero, 07/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Marcella Di Mauro

=====